II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1985

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Regno Unito in conformità delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE del Consiglio

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(85/310/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate [3], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85, in particolare l'articolo 13,

considerando che il governo del Regno Unito, in conformità all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE ha notificato le seguenti disposizioni regolamentari ed amministrative :

— regolamento n. 1924 del 1984 concernente le regolamentazioni del 1984 relative allo sviluppo delle aziende agricole ed orticole (seconda modifica) ;

— regolamento n. 1922 del 1984 concernente le regolamentazioni del 1984 relative allo sviluppo dell'agricoltura ed orticoltura (seconda modifica) ;

— regolamento n. 1923 del 1984 concernente il programma del 1984 relativo agli aiuti all'agricoltura ed orticoltura (seconda modifica) ;

— decisione recante la nuova fissazione del reddito comparabile per il 1985 ;

— regolamento n. 2024 del 1984 concernente le regolamentazioni del 1984 relative al bestiame di montagna (indennità compensative) ;

— piano 1984 di indennità compensative per il bestiame in Alta Scozia e nelle isole ;

— piano 1984 riguardante il prativo (Irlanda del Nord) ;

considerando che, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE e dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE, la Commissione deve decidere se le disposizioni regolamentari ed amministrative che le sono comunicate sono conformi alle direttive citate e tenendo conto degli obiettivi delle direttive stesse, e della coerenza necessaria tra le varie misure, al fine di soddisfare le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità ;

considerando che le disposizioni regolamentari ed amministrative sopraelencate soddisfano le condizioni e sono conformi agli obiettivi delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

---

[1] GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.
[3] GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni regolamentari ed amministrative citate nei considerando relative all'applicazione nel Regno Unito delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE, soddisfano le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune previste all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE e all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente